

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO, BALDINI, TIRABASSI, MONETI, ZACCARI, DONATI, ANGELINI Cesare, CALEFFI, MACAGGI, BRUNO, VALLAURI, ZANNINI, BENEDETTI e INDELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1962

Istituzione del doposcuola nelle scuole elementari e secondarie di ogni ordine e grado e modifica delle norme relative alle lezioni private e al calendario scolastico

ONOREVOLI SENATORI. — L'atmosfera di rinnovamento, che da alcuni anni pervade in misura sempre più vasta il mondo della scuola italiana, va rendendo più viva, in coloro che più direttamente e più appassionatamente, dentro e fuori la scuola, ne vivono il problema, l'esigenza di studiare nuovi strumenti di pratica funzionalità, atti a raggiungere soluzioni che il tentativo sempre ritornante di una riforma « integrale », forse troppo teoreticamente giustificata per non essere astratta, non riesce a trovare.

Una svolta in tal senso è stata indubbiamente segnata dalla presentazione al Parlamento del Piano della Scuola, inteso come complesso di strumenti finanziari volti a imprimere, nel qualro di una programmazione decennale, un considerevole impulso allo sviluppo dell'organismo scolastico nelle sue varie strutture. Provvedere all'edilizia e alle attrezzature, fornire l'assistenza, allargare gli organici significa volontà concreta di fornire all'organismo scolastico gli alimenti primordiali perchè possa acquisire l'energia necessaria che lo ren-

da capace di esprimere da sè, per processo endogeno e autonomo, un'evoluzione degna di definirsi riforma.

Anche gli altri disegni di legge presentati alla Camera ad iniziativa governativa o parlamentare per la revisione dello stato giuridico degli insegnanti, per la trasformazione o il riordinamento dei diversi tipi di scuola, da quello per la scuola media inferiore a quello per i licei e gli istituti magistrali, a quelli per l'istituto tecnico e per gli istituti professionali, mirano, in colleganza al Piano della Scuola, allo stesso scopo. A questi bisogna aggiungere alcune leggi importanti, già approvate dal Parlamento, come quella che ha abolito l'esame di ammissione alla scuola media, quello che autorizza l'accesso dei diplomati tecnici alle Università e l'altra, che va sotto il nome di « Provvedimento unico », che avvia finalmente a soluzione lo spinoso problema degli insegnanti fuori ruolo. Sicchè oggi è possibile far leva su un complesso di strumenti legislativi, alcuni dei quali già in atto, che tendono utilmente ad accelerare

in modo pratico e concreto la soluzione dei problemi di fondo della scuola italiana.

Nel quadro di tali strumenti vuole inserirsi il presente disegno di legge, il quale non ha altra pretesa che quella di tradurre in norme legislative alcuni provvedimenti la cui utilità, l'esperienza degli uomini, che con maggiore coscienza e senso di responsabilità vivono il problema della scuola, da lunghi anni ha dimostrato valida. Sono provvedimenti di carattere strumentale, ma che per la loro concreta ed immediata incidenza sulla vita scolastica possono contribuire in misura non trascurabile a dare ad essa nuovo volto e nuovo impulso.

Istituzione del doposcuola e divieto di impartire lezioni private.

Il primo gruppo di provvedimenti, contenuti sotto il titolo I e II del presente disegno di legge, riguardano l'istituzione del doposcuola nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado e il conseguente divieto agli insegnanti delle stesse scuole di impartire lezioni private.

In verità, in un sistema scolastico ideale il discorso sul doposcuola potrebbe benissimo prescindere — per non dire dovrebbe — da quello sulle lezioni private. Una scuola ideale, che abbia il compito prevalente di promuovere l'autosvolgimento dell'alunno nel pieno rispetto di tutte le prerogative e le attitudini della persona educanda, non potrebbe compiutamente assolvere alla sua funzione senza avere a sua disposizione tempo e mezzi per poter condurre la sua azione fino al traguardo della individualizzazione, in modo che ciascun educando, nella singolarità irripetibile della sua persona, possa ricevere da essa il complesso di aiuti, di sollecitazioni, di cure, di indirizzi che siano direttamente e pienamente rispondenti alle sue personali e individuali esigenze. Sicchè l'istituzione del doposcuola troverebbe giustificazione piena quale adeguato strumento che agevola la azione educativa dell'insegnante nel naturale e necessario passaggio dalla sfera della collettività della classe a quella della in-

dividualità dell'alunno, che la stessa promozione educativa spinga ad espandersi nel segno della socialità, per ricomprendere con sempre più consapevole disponibilità la stessa sfera del collettivo, in un progresso educativo che sia personale e sociale ad un tempo.

Tutto questo in una scuola ideale.

Ma — diciamolo francamente — la scuola italiana, specialmente la scuola secondaria, non è poco lontana da tale ideale. Tutti gli insegnanti, che sono consapevoli dell'altezza e della responsabilità del loro compito e che perciò soffrono nelle strettoie di un ordinamento scolastico e di un sistema educativo sorpassati nella forma e nella sostanza, come sono quelli italiani, lo sanno. Sanno che la scuola italiana è la scuola delle nozioni, dei programmi, dei registri, degli scrutini e degli esami, è scuola di selezione e di discriminazione, scuola di timbri e pezzi di carta, dove la personalità del maestro e quella dell'alunno vivono asfitticamente nel tentativo quotidiano, molte volte disperato, di emergere dalla palude di un apparato anacronistico, piatto, anonimo, macchinoso, ingiusto.

Tuttavia un provvedimento di legge che voglia raggiungere finalità concrete non può fermarsi a enunciazioni generali, anche se di grande valore ideale, ma deve affondare le sue radici nella situazione reale, per quanto sgradevole e insoddisfacente essa possa essere; e questa situazione deve tendere a modificare e a elevare nella massima misura possibile procurando gli strumenti più idonei allo scopo.

Ora, piaccia o non piaccia, nella realtà concreta dell'attuale situazione italiana, per quel che riguarda la questione specifica del doposcuola, il discorso veleggerebbe sulle nuvole delle belle aspirazioni se non si tenesse conto che l'argomento è strettamente legato all'altro delle lezioni private.

Non esitiamo a dire che le lezioni private costituiscono la palla al piede degli insegnanti italiani, i quali, nella stragrande maggioranza, sono costretti dal certo non lauto stipendio, specialmente se hanno carico di famiglia, a sottoporsi a un lavoro

che nel caso più frequente si riduce ad una certa qual forma di manovalanza intellettuale, senz'anima e senza fervore, che il termine « ripetizione » comunemente adoperato per indicarlo, tanto esattamente esprime nel suo significato di meccanico e mortificante ritorno alle stesse nozioni, alle stesse esercitazioni eternamente riproposte ad allievi spesso poco vogliosi di giovarsene. Lavoro improbo, pesante, faticoso, che sottrae all'insegnante energie preziose che molto più degnamente e proficuamente potrebbero e dovrebbero essere spese per il suo indispensabile, quotidiano perfezionamento culturale e professionale.

Ma c'è un altro aspetto da considerare a proposito delle lezioni private, ed è quello più scottante che nasce dalla sperequazione che si crea in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie degli allievi, considerato che tra esse quelle meno abbienti, e sono la più gran parte, non hanno i mezzi per procurare ai propri figli, quando questi ne abbiano bisogno, l'insegnamento privato. Il rapido processo di espansione della scuola italiana a livello secondario, aggraverà inevitabilmente tale situazione di ingiustizia, sicchè riteniamo sia giunto il momento di rimediare ad essa in modo adeguato. Il presente disegno di legge, infatti, mentre abolisce le lezioni private facendo divieto di impartirle a tutti gli insegnanti che, sotto qualunque forma di stato giuridico, prestino servizio nelle scuole statali, istituisce il doposcuola obbligando gli insegnanti medesimi a dare assistenza scolastica individuale ai propri alunni nelle ore pomeridiane.

Quante volte in questi ultimi anni, abbiamo sentito rinnovarsi, accanto all'accusa, per fortuna ormai superata, della « improduttività » della classe insegnante, l'altra che gli insegnanti italiani « lavorano poco », seguita da valutazioni tipicamente ragionieristiche circa lo scarso numero delle ore d'insegnamento, da una parte, e l'eccessivo numero dei giorni di vacanza, dall'altra! Ebbene, a parte ogni considerazione su tale mortificante criterio di valutazione puramente « quantitativo » del lavoro scolastico, noi siamo certi che gli insegnanti italiani sono

più che disposti ad aumentare, anche « quantitativamente », il loro lavoro scolastico rinunciando ad ogni altra attività di insegnamento extrascolastico, se ciò può valere per il bene vero della scuola e dei giovani che sono loro affidati. È naturale, però, ed è sacrosantamente giusto, che tale lavoro sia compensato in misura decorosamente adeguata, e cioè non solo in rapporto alla natura del lavoro stesso, ma anche in rapporto alle necessità materiali (carico di famiglia, costo della vita in relazione alla sede di residenza, ecc.), che, quando non siano sufficientemente soddisfatte, privano chi lavora della serenità necessaria per svolgere con la dovuta diligenza il proprio compito e lo distolgono dai propri impegni costringendolo alla ricerca di altri proventi in attività estranee a quella del suo ufficio. Ben poco valgono in tal caso le belle prediche e le fervorose esortazioni a tener fede alla nobiltà della propria missione!

Le cifre da noi proposte come compenso per il doposcuola possono forse indurre coloro che hanno il dovere di difendere la stabilità del bilancio statale a sollevare riserve sulla onerosità della spesa. Tuttavia, a parte ogni discorso sulla felice congiuntura economico-finanziaria che attraversa il nostro Paese e sulle consolanti e non illusorie prospettive di progressivo benessere che si profilano in tal campo, il presente disegno di legge indica, al Titolo IV, articolo 12, in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, tra le altre, un'esplicita fonte di copertura nell'impostazione di un tributo per il doposcuola.

Oggi le famiglie italiane spendono centinaia di migliaia di lire all'anno per le lezioni private e molte di esse affrontano sacrifici di ogni genere per non privare di esse i propri figli. Ora, è giusto che a tutte le famiglie siano assicurati i mezzi essenziali per provvedere alla compiuta istruzione dei figli e che, nel contempo, si distribuisca l'onere in modo che le famiglie non abbienti ne vengano sollevate e quelle abbienti ne vengano, proporzionalmente al loro reddito, gravate.

Ci sembra che, in uno Stato democraticamente ordinato, la strada da seguire in materia di tassazione non possa sostanzialmente divergere da questa. Sarà compito del Go-

verno e dei Ministri competenti approntare gli strumenti tecnici ed amministrativi più idonei allo scopo. Siamo certi, d'altra parte, che l'imposizione di un tributo che serva ad uno scopo tanto importante qual è quello che in questo caso ci si prefigge, fornire cioè la nostra scuola dei mezzi indispensabili perchè possa dare a ciascuno dei nostri giovani tutta l'assistenza necessaria per una completa formazione umana e civica, non possa non essere capita e accettata dal contribuente italiano che sia conscio dei suoi doveri di cittadino di uno Stato democratico.

Modifica del calendario scolastico.

Da molti anni ormai la pedagogia e la didattica moderna con ragioni più che valide ammoniscono che la scuola deve uscir fuori dalle forme schematizzate del nozionismo e affermano che suo compito essenziale non è quello di « svolgere i programmi » bensì quello di « svolgere l'alunno ». Sicchè è nostra ferma convinzione che i programmi devono essere considerati come strumenti duttili nelle mani dell'insegnante, il quale, con la misura e nello stesso tempo con l'agilità che gli suggerisce la sua saggezza didattica, deve sapere commisurarne l'uso al raggiungimento del fine che è, come si diceva, lo sviluppo educativo dell'alunno. Perciò lungi da noi ogni atteggiamento di feticcistico ossequio al programma per il programma. Tuttavia, per una scuola che non voglia rinunciare ai suoi requisiti di serietà e che voglia evitare di cadere nei difetti opposti dell'intuizionismo disordinato e del frammentarismo, un programma è necessario: ogni maestro, ogni buon maestro lo sa.

Ma ogni buon maestro sa anche che lo svolgimento del programma scolastico, proprio quando questo è considerato in funzione dello svolgimento dell'alunno, esige tempo, tutto il tempo che le capacità psicofisiologiche di apprendimento dell'alunno richiedono. Perciò la scuola moderna si dirige sempre più verso lo snellimento quantitativo dei programmi, specie per quanto riguarda l'aspetto nozionistico e mnemonico, e punta invece sempre più verso l'approfondimento

delle conoscenze essenziali che hanno più diretta incidenza sulla formazione culturale dell'allievo.

Ciò esige il prolungamento massimo della durata dell'anno scolastico, tenuto conto — s'intende — della debita osservanza delle pause che il rispetto delle esigenze psicofisiologiche del giovane richiede.

Se in questa materia si volesse essere assolutamente coerenti, si dovrebbe dire che una scuola che sia veramente tale non riesce mai a stancare l'allievo, e quindi potrebbe durare tutti i giorni dell'anno. Ma, lasciando da parte queste considerazioni che ci porterebbero molto lontano ad affrontare questioni che non è il caso di trattare in questa sede, e venendo ad esaminare il problema della durata dell'attuale calendario della scuola italiana, crediamo si possa essere concordi nel constatare l'eccessiva brevità dell'anno scolastico italiano, eccessiva, non solo a confronto della durata di quello della quasi totalità degli altri Paesi, ma essenzialmente nei confronti delle esigenze che l'approfondimento qualitativo dei programmi, nel senso che si è sopra detto, suscita.

Ora a noi sembra che l'anno scolastico italiano possa e debba durare almeno nove mesi, escluso il tempo da dedicare a scrutini e esami. Oggi invece esso dura un mese in meno, mese prezioso che viene perduto per gli esami così detti di riparazione. Intenzionalmente abbiamo usato l'espressione « perduto », perchè ai nostri giorni non esiste alcuna giustificazione nè pedagogica nè didattica nè psicologica nè morale per il mantenimento degli esami di riparazione.

Purtroppo, nella scuola italiana, ancora oggi gli esami per molti insegnanti — troppi, in verità! — costituiscono nel contesto di una visione prevalentemente nozionistica dell'insegnamento nient'altro che il « pagamento di un debito » da parte dell'alunno, cioè l'obbligatoria restituzione alla scuola del prestito di nozioni fatto a lui durante il corso di uno o di più anni scolastici. Sicchè si giudica opportuno, per meditato scrupolo di generosità, concedere agli alunni non solventi *in toto* alla data della riscossione del credito una dilazione di pagamento, a due o tre mesi, della rimanenza. Ma a parte ogni

melanconica considerazione su tale modo di concepire gli esami — anche quelli pomposamente denominati di maturità — per cui alla fine tutto si riduce ad una pura questione di contabilità con registrazione separata delle partite del dare e dell'avere, accompagnata da sottili calcoli per valutare con onesta esattezza le differenze tra i 5 e mezzo e i 6 meno, a parte — dicevamo — queste melanconiche considerazioni, bisogna convenire che, anche nel quadro di una concezione puramente nozionistica della scuola e degli esami, questo sistema di pagamento a doppia rata non risulta giustificabile *in toto*, perchè, mentre concede la dilazione per la riscossione della rimanenza, non concede il tempo necessario per rendere solvibile il debitore. Non si può infatti onestamente pensare che sia possibile al giovane « riparare », come suol dirsi, nel giro di due mesi, deficienze che per loro natura non sono riparabili in così poco tempo. Si pensi al latino, al greco, alla matematica e a tutte le altre materie che per natura escludono una preparazione e quindi un recupero semplicemente mnemonici.

Il presente disegno di legge prevede perciò la definitiva abolizione degli esami di seconda sessione e pone con ciò stesso a disposizione del calendario scolastico un mese di tempo.

In conseguenza il nuovo calendario, da noi proposto, stabilisce come inizio dell'anno scolastico per tutte le scuole, elementari e secondarie, il 1° settembre e come chiusura il 20 giugno, per le scuole elementari e per la scuola media inferiore, e per le scuole superiori, il 10 giugno, in modo da permettere lo svolgimento degli esami di maturità e di abilitazione in un periodo (metà giugno-metà luglio) di caldo non eccessivo.

Una soluzione più logica potrebbe essere quella che stabilisse l'inizio dell'anno scolastico a gennaio e la chiusura a fine novembre con una interruzione estiva coincidente

con i mesi di luglio e agosto, in modo da portare gli esami a dicembre evitando così le incidenze antigieniche del caldo sugli esaminandi.

Per la verità inizialmente anche a noi sembrava opportuno proporre una soluzione di tal genere, ma siamo stati indotti a rinunciare, perchè essa avrebbe dovuto portare inevitabilmente anche alla modifica del calendario accademico delle Università, per il necessario aggancio di questo al calendario della scuola secondaria. Ciò ci avrebbe condotto ad affrontare una materia complessa e in ogni caso non direttamente attinente a quella contenuta nel presente disegno di legge. Niente toglie che in futuro tale auspicabile soluzione possa essere raggiunta nel quadro di una revisione generale di tutto l'ordinamento scolastico italiano, anche in rapporto con l'ordinamento scolastico delle altre Nazioni, al quale oggi è indispensabile fare riferimento, tenuto conto del sempre maggiore sviluppo dei rapporti culturali e scolastici dell'Italia con gli altri Paesi, specialmente con quelli della Comunità europea.

Onorevoli Senatori, nel sottoporre alla Vostra approvazione il presente disegno di legge, desideriamo rinnovare il nostro atto di fiducia nella scuola italiana e nella validità morale, culturale e didattica del suo corpo direttivo e insegnante. Siamo convinti che le provvidenze che esso contiene saranno di giovamento per tutto l'organismo scolastico del nostro Paese, ma particolarmente per i giovani che dalla attuazione dei provvedimenti proposti ricaveranno nuovi mezzi per poter conseguire la preparazione che la società moderna da essi esige nel ritmo sempre più incalzante del suo progresso culturale, tecnico, professionale.

Per tali motivi, onorevoli senatori, nutriamo viva speranza che il presente disegno di legge venga confortato dal vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ISTITUZIONE DEL DOPOSCUOLA****Art. 1.**

Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è istituito il doposcuola pomeridiano nella misura di due ore giornaliere.

Il doposcuola ha lo scopo di fornire agli alunni l'assistenza didattica necessaria nell'esplicazione dei loro compiti scolastici e di favorire le forme di insegnamento individualizzato che valgano a promuovere la migliore assimilazione da parte di ciascun alunno della materia svolta nelle ore di lezione.

Art. 2.

È compito d'ufficio per il personale insegnante prestare la propria opera di assistenza didattica agli alunni nel tempo assegnato al doposcuola.

Gli insegnanti sono pertanto obbligati ad essere presenti nella scuola durante le due ore stabilite.

Lo stesso obbligo di presenza è esteso al personale direttivo, cui è riservato il compito di dirigere e coordinare le attività scolastiche relative al doposcuola.

Art. 3.

La frequenza del doposcuola non è obbligatoria per gli alunni.

Art. 4.

Al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici, al personale ausiliario è fatto obbligo di essere a disposizione del personale direttivo dal quale dipendono per tutto il tempo necessario alla esplicazione dei loro rispettivi uffici relativamente al doposcuola.

Art. 5.

Agli alunni delle scuole secondarie è data facoltà di usufruire, in rapporto alle loro esigenze scolastiche e con piena libertà di scelta, dell'assistenza dell'uno o dell'altro insegnante della propria classe.

Il Preside o il Direttore della scuola, sentito l'insegnante della classe cui l'alunno appartiene, può autorizzare l'alunno a usufruire dell'opera di assistenza dell'insegnante della stessa materia di altra classe o di altro corso.

Art. 6.

Per vigilare sulla retta osservanza delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della presente legge e per coadiuvare il personale direttivo e insegnante nei compiti dagli stessi articoli previsti è istituito presso ciascuna provincia, alle dipendenze del Provveditore agli studi un Corpo di Consiglieri didattici provinciali.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la Giunta nazionale dei centri didattici, fissa il numero e i compiti dei Consiglieri stessi in rapporto al numero e alle esigenze delle scuole esistenti in ciascuna provincia.

Per il settore della scuola elementare, l'Ufficio di consigliere didattico è esplicito dagli Ispettori scolastici, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione.

Art. 7.

I Consiglieri didattici provinciali, di cui al primo comma del precedente articolo, sono assunti in ruolo in seguito a concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti al ruolo del personale direttivo e docente delle scuole secondarie, che abbiano svolto almeno 10 anni di servizio presso le stesse scuole.

La loro carriera è equiparata, a tutti gli effetti, a quella degli Ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

DIVIETO DI IMPARTIRE LEZIONI PRIVATE

Art. 8.

A tutto il personale direttivo e insegnante, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le scuole elementari statali e presso le scuole secondarie statali di ogni ordine e grado, è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni che frequentino scuole elementari o scuole secondarie di ogni ordine e grado, statali e non statali.

TITOLO III

MODIFICA DEL CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 9.

Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è abolita la sessione autunnale di secondo esame.

Art. 10.

Il calendario scolastico delle scuole di cui al precedente articolo è modificato nel modo che segue:

Scuole elementari:

inizio dell'anno scolastico: 1° settembre;

sospensione invernale delle lezioni: dal 20 dicembre al 7 gennaio;

chiusura dell'anno scolastico: 20 giugno;

esami di idoneità e di licenza: dal 20 giugno al 30 giugno;

Scuole secondarie inferiori:

inizio dell'anno scolastico: 1° settembre;

sospensione invernale delle lezioni: dal 20 dicembre al 7 gennaio;

chiusura dell'anno scolastico: 20 giugno;
esami di idoneità e di licenza: dal 20 al 30 giugno.

Scuole secondarie superiori:

inizio dell'anno scolastico: 1° settembre;
sospensione invernale delle lezioni: dal 20 dicembre al 7 gennaio;

chiusura dell'anno scolastico: 10 giugno;
esami di idoneità e di ammissione: dal 10 al 20 giugno;

esami di maturità e di abilitazione: dal 20 giugno al 10 luglio.

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI FINANZIARI

Art. 11.

Al personale direttivo, ispettivo e insegnante delle scuole elementari e secondarie, per l'opera di assistenza didattica di cui agli articoli precedenti, è dovuto un compenso fisso mensile, per 12 mensilità annuali, nella misura stabilita nella allegata Tabella A.

Al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario, per il lavoro straordinario di cui al precedente articolo 4, è dovuto un compenso fisso mensile, per 12 mensilità annuali, nella misura stabilita nella allegata Tabella B.

I compensi stabiliti nelle Tabelle A e B, di cui ai commi precedenti, vengono maggiorati, in rapporto alla sede, nella misura stabilita nella allegata Tabella C e, in rapporto al carico di famiglia, nella misura stabilita nell'allegata Tabella D.

Art. 12.

Per ciascun alunno ammesso ad usufruire del doposcuola è dovuta una tassa annua indivisibile di lire 5.000 se l'alunno frequenta la scuola elementare o una scuola secondaria inferiore, e di lire 10.000 se

l'alunno frequenta una scuola secondaria superiore.

Dalla corresponsione della tassa predetta sono esonerati per i propri figli coloro a carico dei quali non sia accertabile un reddito tassabile agli effetti dell'imposta complementare.

Qualora più fratelli siano ammessi ad usufruire del doposcuola nel corso dello stesso anno scolastico, la tassa di cui al primo comma non è dovuta per i fratelli eccedenti il numero di due.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, cui affluiranno:

a) le entrate derivanti dal pagamento della tassa di cui all'articolo precedente;

b) un contributo a carico del bilancio dello Stato, da fissarsi per ogni esercizio finanziario;

c) contributi eventuali di Enti pubblici e privati;

d) la somma resa disponibile dalla minore spesa derivante dalla soppressione della seconda sessione di esami.

Art. 14.

Per il primo anno di funzionamento del doposcuola la spesa di cui alla lettera b) del precedente articolo verrà iscritta nell'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore col 1° settembre 1963.

TABELLA A

Personale direttivo e ispettivo

a) Provveditori agli studi effettivi o reggenti	L.	65.000
b) Vice Provveditori agli studi effettivi o reggenti	»	55.000
c) Presidi o Direttori di scuola secondaria, di ruolo o non di ruolo, effettivi o incaricati	»	55.000
d) Consiglieri didattici provinciali	»	55.000
e) Ispettori scolastici di scuole elementari, effettivi o incaricati	»	55.000
f) Direttori didattici effettivi o incaricati	»	45.000

Personale insegnante

a) Insegnanti di scuole secondarie laureati, di ruolo o non di ruolo	»	45.000
b) Insegnanti di scuole secondarie diplomati, di ruolo o non di ruolo	»	30.000
c) Insegnanti elementari di ruolo o non di ruolo	»	30.000

TABELLA B

Personale di segreteria

a) Segretari	L.	20.000
b) Applicati di Segreteria	»	15.000

Personale tecnico

a) Aiutanti tecnici	»	15.000
-------------------------------	---	--------

Personale ausiliario

a) Bidelli capi	»	15.000
b) Bidelli	»	12.000

TABELLA C

a) Per sedi con popolazione da 100.000 a 300.000 abitanti	L.	10.000
b) Per sedi con popolazione superiore a 300.000 abitanti	»	15.000

TABELLA D

Personale direttivo, ispettivo e insegnante

Per la moglie e per ciascun figlio di età non superiore a 25 anni a carico	L.	10.000
--	----	--------

Personale di segreteria, aiutanti tecnici e personale ausiliario

Per la moglie e per ciascun figlio di età non superiore ai 25 anni a carico	»	5.000
---	---	-------